

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

REPUBBLICA ITALIANA

PROROGA AL CONTRATTO REP. N. 9 DD. 01.10.2012 E REP. N. 52 DD. 27.09.2018,
RELATIVO ALLA CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DELL'UTILIZZO DI PARTE DEI
LOCALI DELLA P.ED. 405/1 (PRIMO PIANO) C.C. CINTE TESINO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO PER L'INFANZIA FASCIA 0-3 ANNI PER SODDISFARE IL BISOGNO DI
CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO MEDIANTE L'UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ____ (_____) del mese di
_____, in Borgo Valsugana Piazzetta Ceschi n. 1, sede della Comunità

Valsugana e Tesino,

TRA LE PARTI:

- Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana (TN) – Piazzetta
Ceschi, n. 1 – codice fiscale 90014590229, rappresentata dal Segretario
generale, _____, domiciliato per la carica in Borgo Valsugana
presso la Residenza della Comunità, la quale interviene in questo atto in
virtù dell'art. 39 del vigente Statuto comunitario;

- Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus con sede in _____ –
_____, codice fiscale 02043760228, rappresentata da
_____, legale rappresentante della società.

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta della Comunità n. 96 dd. 10/05/2012 si è avviata la
procedura per la concessione a terzi di parte dei locali della p.ed. 405/1 (primo
piano) C.C. Cinte Tesino, finalizzata alla gestione del servizio per l'infanzia nella
fascia 0 – 3 anni;

con determinazione del Segretario generale n. 103 dd. 26.06.2012 si è disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara per la concessione dei locali di cui in oggetto alla Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus con sede in Pergine Valsugana – Frazione di Canezza;

con contratto Rep. n. 9 del 01.10.2012 veniva concesso, a titolo gratuito, alla soc. Coop. Sociale Amica di Pergine Valsugana, l'utilizzo di parte dei locali della p.ed. 405/1 (primo piano) C.C. Cinte Tesino per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 0-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo dei buoni di servizio.

in base all'art. 2 – Durata – della concessione in oggetto, la stessa scadeva il 31 agosto 2017, con possibilità di rinnovo sino al termine massimo del 31 dicembre 2025 previo apposito provvedimento espresso della Comunità;

con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 123 del 24.08.2017, esecutiva, veniva disposto il rinnovo del succitato contratto Rep. n. 9 del 01.10.2012, e ciò avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2 della concessione stessa;

la Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus, a mezzo del proprio legale rappresentante, con nota agli atti sub prot. n. 15670-A del 17.11.2025, ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del contratto in esame sino al termine dell'anno educativo in corso, e pertanto sono al 31.07.2026;

Con decreto del Presidente n. ___ del __.12.2025 veniva pertanto disposta la proroga del contratto Rep. n. 9 del 01.10.2012, successivamente rinnovato, sino al 31.12.2025, con contratto Rep. n. 52 dd. 27.09.2018, avente ad oggetto la concessione, a titolo gratuito, alla soc. Coop. Sociale Amica di Pergine Valsugana, dell'utilizzo di parte dei locali della p.ed. 405/1 (primo piano) C.C. Cinte Tesino per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 0-3 anni per soddisfare il bisogno di

conciliazione famiglia-lavoro mediante l'utilizzo dei buoni di servizio per il periodo

dal 01 gennaio 2026 sino al 31.07.2026, termine finale dell'anno educativo 2025-

2026;

il concessionario ha provveduto al rinnovo delle polizze assicurative a suo tempo

prestate per l'intera durata del contratto, polizze estese anche agli operatori,

relative alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione della struttura

come sopra descritta nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie,

complementari e collegate all'attività di gestione del servizio con massimale di

almeno € 2.500.000,00.- (duemilionicinquecentomilaeuro/00) per sinistro, con

limite per R.C.O. di € 2.500.000,00.- (duemilionicinquecentomilaeuro/00) per

sinistro e di € 2.500.000,00.- (duemilionicinquecentomilaeuro/00) per prestatore di

lavoro. La polizza infortuni prevede i seguenti massimali: morte € 500.000,00.-

(cinquecentomilaeuro/00), invalidità permanente € 500.000,00.-

(cinquecentomilaeuro/00); la polizza va a regolazione premio sulla base del numero

effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia e ricomprende inoltre la garanzia per il

contagio da virus HIV.

la Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo – con sede in Piazza

Gavazzi, n. 5 a Pergine Valsugana (TN) – si è costituita fidejussore, a favore della

Comunità Valsugana e Tesino fino alla concorrenza di € 6.000,00.- (seimila/zero

centesimi), a garanzia del proseguimento degli obblighi assunti dalla Società

Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus, così come risulta dalla fidejussione bancaria n.

811 dd. 28.08.2019, agli atti sub prot. n. 12830 del 06.09.2019, valevole sino ad

autorizzazione allo svincolo da parte della Comunità;

la Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus ha costituito il deposito delle spese

contrattuali;

è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

CIÒ PREMESSO

verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente atto;

fra la Comunità Valsugana e Tesino, come sopra rappresentata, ed il signor Fiori Mario, legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus di Pergine Valsugana,

SI CONVIENE E SI STIPULA DI PROROGARE

IL CONTRATTO REP. N. 9 del 01.10.2012

pattuendo specificatamente che il contratto Rep. n. 9/2012 viene prorogato sino al 31.07.2026 alle condizioni, patti e modalità indicati nel contratto stesso e nel disciplinare di gara ad esso allegato, tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati.

Si concorda inoltre che la titolarità pedagogico-educativa e la regia del servizio conciliativo, così come la proprietà degli arredi, resteranno in capo alla Comunità Valsugana e Tesino.

SPESE

Sono a completo ed esclusivo carico della Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus di Pergine Valsugana tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, nonchè le spese di registrazione.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi soggetto all'imposta di registro in misura fissa, anche se non prevede la corresponsione di un canone, in base all'art. 5, comma 2), della parte prima della Tariffa allegato al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.

E' inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico

(art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27 bis della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).

ANTICORRUZIONE

La Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto affidatario nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. Onlus, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti"* stesso.

Il Soggetto affidatario dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti"* ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e

giustificazioni.

La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Soggetto affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

In attuazione alla disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in tema di *Whistleblowing*, al seguente [LINK](#) è consultabile la procedura adottata della Comunità Valsugana e Tesino per l'eventuale segnalazione di illeciti.

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto affidatario dichiara di essere in buona fede e di non essere coinvolto in alcuna attività illecita, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Dichiara inoltre che tutte le somme utilizzate per l'esecuzione del contratto provengono da fonti lecite e si impegna:

a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente;

a collaborare con le autorità giudiziarie o di polizia, in caso di indagini o richiesta di informazioni relative ad attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il Soggetto affidatario inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola:

“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente dichiara di essere in buona fede, di non essere coinvolto in alcuna attività illecita, tra cui il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità Valsugana e Tesino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

VINCOLI

Le Parti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

FORO COMPETENTE

In caso di inadempienze, relative all’effettuazione di quanto stabilito nel presente contratto è competente il Foro di Trento.

DOMICILIO

Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.

13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Settore Segreteria, Istruzione e Personale per lo svolgimento dell'attività di oggetto in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi n. 1 (e-mail segreteria@comunitavalsuganaetesino.it - sito web www.comunitavalsuganaetesino.it), il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it - sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, viene consegnata all'atto della sottoscrizione ed è a disposizione presso gli uffici della Comunità Valsugana e Tesino.

Il presente contratto viene redatto in un unico esemplare, che viene letto, accettato e sottoscritto.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della stessa.

Per la Comunità

Per la Società AM.IC.A.

Il Segretario generale

Il legale rappresentante